



Provincia di Ravenna

N. 47 delle deliberazioni

SEDUTA DEL 11/06/2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno **duemilatredici**, addì **undici** del mese di **Giugno** alle ore **15:25**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza del Sig Gabriele Rossi, Presidente del Consiglio, in seduta **pubblica in sessione ordinaria** di prima convocazione :

Presidente della Provincia: CASADIO Claudio

Consiglieri della Provincia:

CASADIO CLAUDIO	A	GALASSINI VINCENZO	P
BANDOLI TIZIANA DANIELA	P	GIORGINI SAURO	P
BASSI DANIELE	P	MAZZOLANI MASSIMO	P
BENEDETTI CARLA	P	MONTI MAURO	A
BENINI GIORGIO	P	NERI IVAN	P
BERTI JACOPO	A	PIRAZZINI PAOLO	A
BORDONI TIZIANO	P	ROSSI GABRIELE	P
CORALLI DAVIDE	A	SEGANTI SANTE	P
DALLA VECCHIA ELISEO	P	SPADONI GIANFRANCO	P
FAROLFI MARTA	A	STALONI NICOLA	P
FEDERICI CRISTINA	P	TANI ERMANNNO	P
FORTE GIANLUIGI	P	VILLA FRANCESCO	P
GALASSI SECONDO	A		

Presenti n. 18

Assenti n. 7

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE RAVAGNANI ANDREA;

Essendo i presenti n. 18 su n. 25 componenti il Consiglio e cioè: il Presidente della Provincia e n. 24 Consiglieri ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente del Consiglio scrutatori i Signori Consiglieri: *Bassi Daniele; Benedetti Carla; Galassini Vincenzo;*

OGGETTO n.3 (Punto n. 15 dell'O.d.G.)

REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DI ALFONSINE IN COMUNE DI ALFONSINE RAVENNA, AI SENSI DELL'ART.46 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 17/02/2005 - APPROVAZIONE -

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE. MERCATO DEL LAVORO. SERVIZI PER L'IMPIEGO. POLITICHE ABITATIVE. IMMIGRAZIONE. PROTEZIONE CIVILE. **PARCHI FRANCESCO RIVOLA** sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio competente, comunica quanto segue:

La Riserva Naturale Speciale di Alfonsine istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 172 del 14/11/1990, tutela habitat e specie oltre che di interesse regionale, anche di importanza nazionale ed europea, essendo classificata SIC e ZPS ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/UE, come sito IT4070021 "Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno";

Visto l'art. 44 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000" e ss.mm.ii, stabilisce:

"Gestione

1. *La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione della stessa alla Provincia territorialmente interessata...";*

Visto l'art. 46 della citata L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, il quale stabilisce:

"Regolamento della Riserva

1. *Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva.*
2. *Il Regolamento, attraverso una adeguata analisi territoriale e ambientale, disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, nonché l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.*
3. *Il Regolamento disciplina le forme di consultazione e di partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato.*
4. *Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di agevolazioni ed incentivi per attività, iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei proprietari e degli operatori compresi all'interno del perimetro della Riserva.*
5. *L'Ente di gestione della riserva naturale, qualora previsto, sentiti gli Enti locali e i portatori d'interessi qualificati elabora il Regolamento e lo trasmette alla Provincia e alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro sessanta giorni in ordine alla coerenza con il Programma regionale e con il provvedimento istitutivo, formulando apposite osservazioni, la Provincia può procedere all'approvazione";*

Visto l'art. 3, co. 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano", il quale prevede:

"2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:

...

- b) *la gestione delle Riserve naturali regionali*

...."

Visto l'art. 40, co. 6 della citata L.R. 23 dicembre 2011, n. 24, il quale stabilisce:

"6. Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'espletamento delle stesse. Dalla data di approvazione dell'atto regionale trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito";

Evidenziato che

- attualmente, per la Macroarea del Delta del Po, territorialmente competente per la Riserva di Alfonsine, *non esistono* le condizioni di cui al citato art. 40, comma 6 della L.R. n. 24/11 e, pertanto, la gestione è ancora in capo alla Provincia di Ravenna;
- l'ufficio Parchi del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale della Provincia di Ravenna ha elaborato e condiviso con il Comune di Alfonsine, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il soppresso Comitato Tecnico-Scientifico della Riserva una bozza di Regolamento;
- con nota n.73889 del 31/08/2010 l'Ufficio Parchi del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale della Provincia di Ravenna ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Alfonsine una copia della bozza del predetto regolamento, con richiesta di trasmissione di eventuali osservazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 28/03/2006 "Approvazione dello schema regionale di protocollo d'intesa per l'adeguamento gestionale delle Riserve Naturali Regionali Esistenti, ai principi della Legge Regionale 17/02/2005 n. 6 secondo quanto stabilito dall'art.66 della stessa L.R. n. 6/05", con cui è stato approvato lo schema regionale di protocollo di intesa che prevede, tra l'altro, in capo alla Provincia, all'art.2 - Funzioni gestionali:

*".....
l'approvazione del regolamento, sentiti gli Enti locali e i portatori d'interesse qualificato;
.....";*

Richiamato l'art.46 co.5 della L.R. n.6/2005 citata in premessa, il quale prevede:

"5.L'Ente di gestione della riserva naturale, qualora previsto, sentiti gli Enti locali e i portatori d'interessi qualificati elabora il Regolamento e lo trasmette alla Provincia e alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro sessanta giorni in ordine alla coerenza con il Programma regionale e con il provvedimento istitutivo, formulando apposite osservazioni, la Provincia può procedere all'approvazione";

Visto l'art.48, co.2 del Regolamento n. 19 Consiglio Provinciale della Provincia di Ravenna, il quale stabilisce:

"2. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione"

Si propone, pertanto, al Consiglio di

- APPROVARE il Regolamento della Riserva Naturale Speciale di Alfonsine in comune di Alfonsine Ravenna, testo in allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ai sensi della L.R. n. 6/05 e della L.R. n. 24/11;
- TRASMETTERE ai sensi dell'art. 48 Regolamento Consiglio Provinciale della Provincia di Ravenna il predetto il Regolamento, alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Alfonsine per gli adempimenti conseguenti;

UDITA la relazione dell'Assessore *Francesco Rivola*

UDITI gli interventi degli consiglieri: Daniele Bassi e Tiziano Bordoni, acquisiti agli atti a mezzo di registrazione su supporto informatico;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Consiliare permanente n. 5 competente in materia, espresso nella seduta del 30/05/2013;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato;

OMISSIS

DOPO la votazione espressa per alzata di mano da parte dei n. 18 consiglieri presenti, con n. 13 favorevoli, nessun contrario e n. 5 astenuti: Gianluigi Forte (Lega Nord), Gianfranco Spadoni (UDC), Vincenzo Galassini, Francesco Villa e Massimo Mazzolani (PDL);

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento della Riserva Naturale Speciale di Alfonsine in comune di Alfonsine Ravenna, testo *in allegato A*) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 48 co.2 Regolamento Consiglio Provinciale il Regolamento approvato alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Alfonsine per gli adempimenti di competenza;

Successivamente

SU proposta del Presidente del Consiglio;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la necessità e l'urgenza di procedere all'approvazione del Regolamento, al fine di dotare la Riserva di Alfonsine di tutti gli strumenti gestionali previsti dalla citata L.R. n. 6/05, entro il trasferimento definitivo delle competenze all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;

DOPO la votazione espressa per alzata di mano da parte dei n. 18 consiglieri presenti, con n. 13 favorevoli, nessun contrario e n. 5 astenuti: Gianluigi Forte (Lega Nord), Gianfranco Spadoni (UDC), Vincenzo Galassini, Francesco Villa e Massimo Mazzolani (PDL);

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Provincia di Ravenna

AL CONSIGLIO

ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SETTORE: Politiche agricole e sviluppo rurale/PAR N. 18 DATA: 29/04/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DI ALFONSINE IN COMUNE DI ALFONSINE RAVENNA, AI SENSI DELL'ART.46 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 17/02/2005 - APPROVAZIONE -

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore/servizio* interessato ESPRIME ai sensi ed agli effetti dell'art 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Ravenna, 6 maggio 2013

IL DIRIGENTE del SETTORE/SERVIZIO
F.to VENTURI ANTONIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to ROSSI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to RAVAGNANI ANDREA

SI DICHIARA che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio online della Provincia (N. _____ DI REGISTRO) dove rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, 20/06/2013

F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amm.vo.

Ravenna, li

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SI CERTIFICA:

che la presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna,

F.to _____

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi nel predetto registro di Albo pretorio online della Provincia dal _____ al _____;

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, 06/07/2013


F.to _____

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale)


Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

 Regione Emilia-Romagna



**REGOLAMENTO
DELLA
RISERVA NATURALE SPECIALE DI ALFONSINE
IN COMUNE DI ALFONSINE RAVENNA**

(ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6)



Il presente Regolamento della Riserva Naturale Speciale di Alfonsine in comune di Alfonsine di Ravenna, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia di Ravenna n. del/..../2013:

- 1) è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva;
- 2) disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, nonché l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio;
- 3) disciplina le forme di consultazione e di partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni della pesca, caccia, del turismo, del commercio e dell'artigianato;
- 4) prevede e disciplina particolari forme di agevolazioni ed incentivi per attività, iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei proprietari e degli operatori compresi all'interno del perimetro della Riserva.

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Riferimenti normativi ed efficacia

1. Il presente Regolamento della Riserva Naturale Speciale di Alfonsine, in comune di Alfonsine, ha vigore, ai sensi dell'art.46 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, all'interno del perimetro della Riserva, definito con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 14 novembre 1990, n. 172 e suddiviso nelle seguenti stazioni, parti del sito IT4070021 "Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno" della Rete Natura 2000:

- stazione n. 1 "Stagno Ex-cava Fornace Violani";
- stazione n. 2 "Boschetto dei Tre Canali".
- stazione n. 3 "Tratto Terminale del Canale dei Mulini"

2. Per l'ambito geografico di applicazione di cui all'atto istitutivo citato al comma 1, le presenti norme hanno effetto per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.

Art. 2

Finalità

1. Costituiscono finalità delle presenti norme la tutela dei biotopi e del patrimonio naturale, con particolare riferimento agli elementi a priorità di conservazione elencati all'art.9 commi 1, 2, 3 dei valori del paesaggio e dei beni architettonici e testimoniali delle tre stazioni della Riserva Naturale Speciale in comune di Alfonsine di Ravenna.

Art. 3
Articolazione delle norme

1. Le presenti norme si articolano come segue:
 - Parte Prima – Disposizioni generali
 - Parte Seconda – Norme urbanistico-edilizie e di tutela delle risorse
 - Parte Terza – Gestione della Riserva Naturale Speciale
 - Parte Quarta – Strumenti attuativi
 - Parte Quinta – Disposizioni finali e transitorie

PARTE SECONDA
NORME URBANISTICO-EDILIZIE E DI TUTELA DELLE RISORSE

Art. 4
Assetto edilizio ed infrastrutturale

1. All'interno della Riserva Naturale Speciale è vietata l'edificazione di nuove costruzioni di qualunque genere e per qualsiasi uso, ivi incluse quelle a carattere precario.
2. All'interno della Riserva Naturale Speciale sono vietate:
 - a) la realizzazione di nuova viabilità di qualunque tipo e a qualunque titolo, ivi compresi parcheggi e aree di sosta temporanea di mezzi;
 - b) l'installazione di nuove linee elettriche e di impianti puntuali per la produzione e trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica;
 - c) la realizzazione di nuove linee aeree per le telecomunicazioni;
 - d) la collocazione di impianti puntuali per le telecomunicazioni;
 - e) la realizzazione di nuove condotte per il trasporto di materiali fluidi o gassosi;
 - f) la realizzazione di scarichi.
3. E' ammessa la sola realizzazione di quelle opere ritenute idonee e necessarie per la fruizione o per la gestione e conservazione della Riserva Naturale Speciale, in esecuzione del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione.

Art. 5
Tutela del Patrimonio Naturale e Difesa del Suolo

1. Al fine di conservare l'integrità dei biotopi non sono ammesse modificazioni alla morfologia dei luoghi, alla copertura vegetazionale e al popolamento floristico e faunistico, a meno che non siano specificatamente previste per la gestione e conservazione della Riserva Naturale Speciale, in esecuzione del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione.
2. All'interno della Riserva Naturale Speciale sono vietati:
 - a) l'utilizzazione agricola, l'allevamento e il pascolo, fatta eccezione per l'apicoltura;
 - b) qualunque forma di caccia (compreso l'addestramento di cani), pesca, raccolta di funghi, tartufi o altri prodotti del sottobosco;
 - c) la raccolta, asportazione o danneggiamento di ogni specie vegetale e animale (compresi uova, nidi e tane), se non per fini scientifici, di eradicazione delle specie

- esotiche, di riequilibrio floristico o faunistico, purché previste dal Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione;
- d) l'introduzione e il rilascio di specie esotiche;
 - e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - f) l'accesso con mezzi a motore, se non per esclusivo uso di servizio;
 - g) l'accensione di fuochi, compresi fuochi artificiali;
 - h) l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;
 - i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzato per i fini di cui alla precedente lettera c);
 - l) l'installazione di discariche liquide o solide di qualsiasi tipo;
 - m) l'apertura di cave e miniere di qualsiasi tipo.

Art. 6

Tutela del Bilancio Idrico

1. Tutte le stazioni della Riserva Naturale Speciale dipendono dal bilancio idrico per la conservazione dei propri habitat e, in tutti i tre casi, il bilancio idrico è influenzato da fattori esterni alla Riserva stessa. Pertanto, tutti gli interventi e le operazioni che possono influire negativamente sulla qualità e quantità di apporto idrico superficiale e sotterraneo sono vietate, in ragione del fatto che le stazioni della Riserva Naturale Speciale sono inserite nel sito IT4070021 "Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno" della Rete Natura 2000, che permette, con lo strumento della valutazione di incidenza, un controllo dei fattori di minaccia operanti anche all'esterno dei siti stessi, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e 09/147/UE.

2. Per la conservazione degli habitat della Riserva Naturale Speciale è fatto divieto:

- a) di impermeabilizzare il Torrente Senio nel tratto dal ponte sulla via Reale località Alfonsine fino a 3 chilometri a valle;
- b) di impermeabilizzare il Canale Naviglio Zanelli nel tratto dal ponte della S.S. Adriatica fino a 3 chilometri a valle;
- c) di costruire argini golenali lungo il Fiume Reno nel tratto di 500 metri a monte e 500 metri a valle dello sbocco del Canale dei Mulini di Lugo e Fusignano;
- d) di deviare il corso dei canali circostanti il Boschetto dei Tre Canali e, in caso di inderogabile deviazione per ragioni di sicurezza idraulica, di realizzare opere in grado di garantire il mantenimento dello stesso regime idraulico per la stazione n. 3 della Riserva Naturale Speciale;
- e) di costruire argini lungo i bordi del Boschetto dei Tre Canali;
- f) divieto di costruire nuovi pozzi entro una distanza minima di 500 metri dai confini della Riserva Naturale Speciale.

Art. 7

Tutela delle Qualità Atmosferiche ed Ambientali

1. Per diminuire l'inquinamento atmosferico, il tasso di sostanze nocive di ricaduta e l'inquinamento acustico è vietata l'installazione di nuovi insediamenti produttivi e allargamento di quelli preesistenti entro una distanza di 500 metri dai confini della Riserva Naturale Speciale, in ragione del fatto che le stazioni della Riserva Naturale Speciale sono inserite nel sito IT4070021 "Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno" della Rete Natura 2000,

che permette, con lo strumento della valutazione di incidenza, un controllo dei fattori di minaccia operanti anche all'esterno dei siti stessi, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

2. L'insediamento produttivo confinante con la stazione n. 1, in quanto preesistente, deve essere dotato di idonei sistemi di filtraggio dei fumi, adeguandosi ai limiti minimi di accettabilità vigenti.

3. Lungo la rete stradale che lambisce la Riserva Naturale Speciale è vietata l'introduzione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne che per quelli a carattere informativo e/o scientifico dell'area, previsti dal Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione.

4. E' vietato l'uso di ogni tipologia di diserbanti, erbicidi, antivegetativi, anticrittogamici, insetticidi, rodenticidi e altre sostanze chimiche dannose per piante e animali, salvo interventi mirati contro le specie esotiche previsti dal Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione.

5. E' fatto divieto di sorvolare la Riserva Naturale Speciale a quota inferiore a metri 1.000.

PARTE TERZA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE

Art. 8 Gestione della Riserva

1. La gestione della Riserva Naturale Speciale è attuata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge regionale 23/12/2011, n. 24, in seguito alla conclusione della procedura stabilita dall'articolo 40, comma 6 della citata L.R. n. 24/11, cui competono le seguenti funzioni:

- a) vigilanza amministrativa;
- b) sorveglianza del territorio e gli adempimenti connessi;
- c) rilascio del parere di conformità;
- d) rilascio del nulla-osta;
- e) interventi di controllo delle specie faunistiche sulla base di specifici piani, previo parere di ISPRA;
- f) approvazione del Regolamento, sentiti gli Enti locali e i portatori d'interesse qualificato;
- g) approvazione del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

2. La gestione delle seguenti funzioni è affidata al Comune di Alfonsine:

- a) realizzazione di opere ed interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
- b) esecuzione di studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
- c) promozione e realizzazione di iniziative di educazione ambientale.

Art. 9

Habitat e specie prioritari e specie da eradicare

1. La gestione della Riserva Naturale Speciale è attuata con la prioritaria finalità di conservare, mediante interventi gestionali volti alla conservazione e all'aumento di superficie occupata nonché con interventi di restauro ambientale, i seguenti habitat con riferimento alla direttiva 92/43 CEE:

- "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*";
- "Stagni temporanei mediterranei";
- "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p. e *Bidention* p.p.";
- "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee";
- "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile";
- "Foreste miste riparie dei grandi fiumi a *Quercus robur*";
- "Foreste mediterranee alluvionali, con *Populus alba*, *Fraxinus oxycarpa*, *Ulmus minor* e altre specie".

2. La gestione della Riserva Naturale Speciale è attuata con la prioritaria finalità di conservare le seguenti specie vegetali:

- *Marsilea quadrifolia*;
- *Leucojum aestivum*;
- *Nymphaea alba*;
- *Phyllitis scolopendrium*;
- *Orchis simia*;
- *Orchis morio*;
- *Orchis tridentata*;
- *Ophrys sphegodes*;
- *Ophrys apifera*;
- *Tulipa sylvestris*;
- *Gallium palustre*.

3. La gestione della Riserva Naturale Speciale è attuata con la prioritaria finalità di conservare le seguenti specie animali:

- *Lycaena dispar*;
- *Zerynthia polyxena*;
- *Rutilus erythrophthalmus*;
- *Tinca tinca*;
- *Esox lucius*;
- *Triturus carnifex*;
- *Rana lessonae*;
- *Emys orbicularis*;
- *Natrix tessellata*;
- *Ixobrychus minutus*;
- *Nycticorax nycticorax*;
- *Egretta garzetta*;
- *Ardeola ralloides*;
- *Acrocephalus melanopogon*;
- *Rhinolophus ferrumequinum*.

4. Nel territorio della Riserva Naturale Speciale devono essere possibilmente eradicati e, comunque, contrastati efficacemente, le seguenti specie:

- *Amorpha fruticosa*;
- *Gleditsia triacanthos*;
- *Ailanthus altissima*;
- *Procambarus clarkii*;
- *Silurus glanis*;
- *Trachemys scripta*;
- *Myocastor corpus*;
- *Robina pseudoacacia*;
- *Acer negundo*;
- *Vitis* sp. (*aestivalis*, *riparia*, *rupestris*, ecc.) (vite americana).

Art. 10 Attività di Gestione

1. La gestione della Riserva Naturale Speciale è attuata nel rispetto di quanto stabilito dal Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione, con i seguenti vincoli inderogabili:

- a) le attività di sfalcio e controllo della vegetazione erbacea devono avvenire tra il 1 agosto e il 28 febbraio;
- b) le attività di gestione forestale devono avvenire tra il 1 novembre e il 31 gennaio;
- c) le attività di movimento terra devono essere eseguite tra il 1 agosto e 31 ottobre;
- d) non devono essere effettuate brusche variazioni del livello idrico;
- e) le attività di manutenzione dell'edificio del Chiavicone della Canalina devono essere eseguite tra il 1 novembre e il 15 marzo;
- f) gli interventi di manutenzione di sentieri e strutture per la visita devono essere eseguite tra il 15 luglio e il 28 febbraio.

Art. 11 Parere di conformità e Nulla-osta

1. Ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, i Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, che si esprime rispetto alle norme del provvedimento istitutivo, del presente Regolamento e del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere di conformità si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui ai commi 4, 5, 6.

3. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede e deve essere espressamente riportato come tale.

4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art.49 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, così come modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24, rilascia il nulla-osta per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva Naturale Speciale dopo averne verificato la conformità con le norme del provvedimento istitutivo, del presente Regolamento e del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione.

5. La richiesta di rilascio di nulla-osta deve essere presentata all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po unitamente a tre copie del progetto. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.

6. Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Art. 12 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6, della direttiva 92/43/CEE e norme attuative statali e regionali, delle norme del provvedimento istitutivo, del presente Regolamento e del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione è affidata in primo luogo al Corpo di Polizia Provinciale di Ravenna, che nomina un proprio referente per la Riserva Naturale Speciale e, ai sensi delle norme vigenti, a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi e penali.

PARTE QUARTA FRUIZIONE DELLA RISERVA

Art. 13 Accessibilità delle stazioni

1. Nella stazione n. 1 "Stagno Ex-cava Fornace Violani" è ammessa la visita in forma libera, dall'alba al tramonto, esclusivamente lungo il sentiero esistente che porta al punto informazioni e lungo il sentiero che segue le rive meridionali del bacino, fino al secondo osservatorio per l'avifauna; inoltre, è ammesso il transito lungo il percorso del Canale Naviglio Zanelli, lungo la sponda destra del corso d'acqua.

2. Nella stazione n. 2 "Boschetto dei Tre Canali" l'accesso libero è vietato.

3. Nella stazione n. 3 "Tratto Terminale del Canale dei Mulini" è ammessa la visita in forma libera, dall'alba al tramonto, esclusivamente lungo la sommità arginale sinistra, senza scendere l'argine all'interno della Riserva Naturale Speciale.

L'accesso al piazzale antistante il Chiavicone della Canalina è consentito esclusivamente durante le visite guidate organizzate dal Centro Visite o espressamente autorizzate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.

L'accesso al Chiavicone della Canalina è vietato.

4. Sono, in generale, vietati:

- l'accesso al di fuori dei sentieri esistenti e segnalati;
- il campeggio, in ogni forma;
- la balneazione.
- l'introduzione di cani.

5. Nel periodo delle nidificazioni, che va da marzo a fine luglio, non sono ammesse visite in forma libera, ma solo visite guidate, preventivamente concordate con il Centro Visite della Riserva.

Art. 14 *Visite guidate*

1. Le visite guidate sono organizzate direttamente dal Centro Visite Casa Monti della Riserva Naturale Speciale, nei limiti di cui al precedente articolo 13. Eventuali visite guidate organizzate da soggetti diversi devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, comunque nei limiti di cui al precedente articolo 13.

2. Le visite guidate possono essere effettuate per gruppi di un massimo di 50 persone. Non possono essere effettuate più di quattro turni di visite guidate al giorno.

3. Il gestore del Centro Visite Casa Monti della Riserva Naturale Speciale redige e trasmette al Comune semestralmente una programmazione delle attività che comprenda le tipologie di visite guidate, i programmi didattici proposti durante le visite, eventuali altre iniziative di educazione, fruizione e promozione della conoscenza della Riserva Naturale Speciale, nel rispetto del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione. Al termine di ogni semestre il gestore del Centro Visite, redige e trasmette al Comune una relazione conclusiva delle attività svolte, comprensiva del numero e della tipologia delle visite e dei programmi didattici svolti, oltre che delle iniziative di educazione, di fruizione e di promozione messi in atto.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 *Sanzioni Amministrative*

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art.18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e le sanzioni penali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto istitutivo della Riserva Naturale Speciale, nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000, è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.

2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
 - a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
 - b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
 - c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
 - d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
 - e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
 - f) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 deve sempre essere ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
 - a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
 - b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
 - c) dal pregio del bene danneggiato;
 - d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
 - e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, che li reinveste nella gestione e valorizzazione della Riserva Naturale Speciale in comune di Alfonsine di Ravenna.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale.